



## **BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE STUDENTI**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
RILIEVO, ANALISI E DISEGNO DELL'AMBIENTE E DELL'ARCHITETTURA

- VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D.R.n 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;
- VISTA la nota prot. n 555 del 28/10/2009 del Presidente dell'Ateneo Federato;

### DECRETA

**ART. 1** - E' indetto per l'anno accademico 2009/2010 un concorso per l'attribuzione di **n 2 borse** collaborazioni studenti destinate al funzionamento della seguente struttura:

#### **BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO**

**ART. 2** - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti :

Distribuzione e prestito del materiale librario e cartografico, uso del programma informatizzato di catalogazione del Servizio Bibliotecario Nazionale, catalogare le pagine digitali dei libri rari della biblioteca, creando i relativi metadati con il software B-Mes.



I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo, dovendo per altro svolgere tali compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

**ART. 3** - Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro **1.095,00** esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**ART. 4** - Sono requisiti di ammissione per gli studenti :

**Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale ( ex D.M. 509/99) ed ai corsi di laurea ( ex D. M.270/04).**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi ;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito è stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo degli crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria, riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

**Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica ( ex D.M.509/99)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi ;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea



specialistico magistrale, che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito è stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo degli crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria, riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

**Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale ( ex. D.M. 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento
- b) merito inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello ( ex D.M. 509/99) /laurea ( ex. D.M.270/2004) , rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente ( anche se intermedio). In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

**Studenti iscritti al corso di laurea magistrale ( ex. D.M. 270/04)**

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello ( ex D.M. 509/99) /laurea ( ex. D.M.270/2004) , rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e



ripetente ( anche se intermedio). In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

**Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale ( ex. D.M. 270/04)**

- a) Regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi.
- b) Aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti riferiti all'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l' esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedio. In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, se esso ha prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non viene considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito è stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo degli crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria, riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

**Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistico magistrale a ciclo unico ( ex. D.M. 509/99 e 270/04)**

- a) Regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) Aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti arrotondati per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l' esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea



specialistico o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedio. In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello ( specialistico o magistrale a ciclo unico ) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, se esso ha prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non viene considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito è stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo degli crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria, riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno del seguente elenco di almeno 3 discipline:

- 1) Rilievo dell'Architettura settore scientifico disciplinare ICAR17
- 2) Disegno dell'Architettura settore scientifico disciplinare ICAR 17
- 3) Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva settore scientifico disciplinare ICAR 17

**ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:**

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine prefisso nel manifesto degli studi vigente per il pagamento della prima rata di iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la seconda rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine prefisso nel manifesto degli studi vigente;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra università, istituto universitario, ovvero ad altra istituzione equiparata all'università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;



- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R n 445/2000 e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato due o più domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

**ART. 6** - La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Direttore del Dipartimento di Rilievo, Analisi e Disegno dell'Ambiente e dell'Architettura dovrà essere redatta, obbligatoriamente, a mano o per via telematica. In caso di presentazione per via telematica lo studente dovrà seguire le modalità che saranno indicate nella relativa pagina web. In caso di presentazione a mano lo studente dovrà seguire il fac-simile allegato e la domanda dovrà essere consegnata entro il **18 febbraio 2010** presso la struttura che bandisce le collaborazioni.

Saranno considerati validi ai fini delle graduatorie, i crediti ottenuti fino al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del d.lgs. n 445 del 28/12/2000:

- cognome, nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e mail.
- la residenza ed il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni.
- il codice fiscale, eventuale iscrizione in regime di tempo parziale.
- I crediti ottenuti fino al momento di presentazione della domanda.
- gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e la relativa votazione riportata;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'anno accademico di riferimento e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli studi " per l'anno accademico di riferimento;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico;
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;



- il non aver presentato più di due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso ed aver già iniziato la relativa attività.

**ART. 7** - Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dall'organo collegiale del Dipartimento.

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito ed a parità di merito l'indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ).

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderata dei voti ( pesati con i crediti relativi a ciascun corso ) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria ( sia quelli della laurea di primo livello, che quelli dell'eventuale laurea specialistica ) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni, elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti al corso di laurea magistrale ( ex D.M.270/2004 ) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni, elaborati finali e tirocini.

La media ponderata pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^n C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

Dove N è il numero degli esami sostenuti,  $V_i$  è il voto conseguito nell'i-esimo esame,  $C_i$  sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:



$$V_{\text{medio}} = \frac{5 \times 28 + 3 \times 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello a cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano un' idoneità e le dissertazioni, elaborati finali e tirocini;
- il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale ( ex. D.M 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Nel formulare le graduatorie dovrà essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello ( ex. D.M.509/99) laurea ( ex. D.M. 270/04), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente ( anche se intermedio ).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

Le graduatorie saranno rese pubbliche il **24 febbraio 2010** mediante affissione all'albo del Dipartimento di Rilievo, Analisi e Disegno dell'Ambiente e dell'Architettura.

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

**ART. 8** – Dal **9 marzo 2010** al **12 marzo 2010** verranno stipulati con i vincitori del concorso i singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

**ART. 9** - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria



collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

**ART. 10** – La struttura dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla presidenza dell'Ateneo Federato di afferenza entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Roma,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
( Prof. Mario Docci )